



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

Modifica del 20 marzo 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 7a Approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari

¹ I fornitori di servizi postali ai sensi dell'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 29 agosto 2012² sulle poste sono autorizzati a distribuire alla popolazione, sette giorni alla settimana in tutte le parti del Paese, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online.

² Un'autorizzazione derogatoria della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per il lavoro domenicale e un'autorizzazione derogatoria al divieto di circolazione domenicale per i relativi trasporti di approvvigionamento non sono necessarie, a condizione che il fornitore di servizi postali sia registrato presso la Commissione federale delle poste.

³ In applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale, per i trasporti di cui al capoverso 1 i fornitori di servizi postali sono inoltre esonerati dall'obbligo di rispettare i divieti di circolazione e altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali.

Art. 7b Servizio universale della posta

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) autorizza, su richiesta della Posta, la limitazione o la temporanea soppressione locale, regionale o sovregionale del servizio universale nei settori dei

¹ RS 818.101.24

² RS 783.01

³ RS 741.01

servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il traffico delle merci e dei pagamenti ai sensi della legge sulle poste va nel limite del possibile mantenuto.

Art. 7c Divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi.

² Negli assembramenti fino a 5 persone deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone.

³ La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni provvedono a far rispettare le prescrizioni nello spazio pubblico.

Art. 7d Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell'industria

¹ I datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l'organizzazione dei cantieri e delle aziende ed evitare gli assembramenti di più di 5 persone nei locali per la pausa e nelle mense.

² In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964⁴ sul lavoro, l'esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni.

³ Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

Art. 10a cpv. 2–4

² Alle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera m, in particolare a ospedali e cliniche, studi medici e studi dentistici, è vietato effettuare esami, trattamenti e terapie (interventi) medici non urgenti.

³ Sono considerati non urgenti gli interventi che:

- a. possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici; oppure
- b. servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico.

⁴ Le strutture sanitarie possono eseguire interventi prescritti dalla legge per motivi di sicurezza del lavoro di persone attive in particolare nell'assistenza sanitaria, nella protezione della popolazione e civile, nonché in autorità o organizzazioni di soccorso o per la sicurezza e l'ordine pubblici o previste per tali compiti.

⁴ RS 822.11

⁵ RS 832.20

Art. 10c Obbligo del datore di lavoro

¹ I datori di lavoro permettono ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

² Se, a causa della loro natura o in mancanza di provvedimenti realizzabili, le attività lavorative possono essere svolte soltanto sul posto di lavoro usuale, i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

³ Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi nel quadro dei capoversi 1 e 2, i lavoratori particolarmente a rischio secondo l'articolo 10*b* capoverso 2 sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.

⁴ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

*Titolo prima dell'art. 10d***Sezione 6: Disposizioni penali***Art. 10d cpv. 2 e 3*

² È punito con la multa chiunque violi il divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico di cui all'articolo 7*c*.

³ Le violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l'articolo 7*c* possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016⁶ sulle multe disciplinari.

Art. 12 cpv. 6

⁶ I provvedimenti di cui agli articoli 5–9 si applicano fino al 19 aprile 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00⁷.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ RS 314.1

⁷ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

